



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.12.2003
COM(2003) 792 definitivo

2003/0308 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare e che
proroga la decisione 89/688/CEE**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La decisione 89/688/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1989¹, relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) sancisce all'articolo 2, paragrafo 3 che, tenuto conto dei condizionamenti particolari dei DOM, si possono autorizzare esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" a favore delle produzioni locali, per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione dell'imposta medesima. Questo periodo scadeva normalmente il 31 dicembre 2002, poiché la data d'introduzione di tale imposta è il 1° gennaio 1993, come previsto dalla legge francese 92-676 del 17 luglio 1992² che trasferisce nel diritto francese la decisione 89/688/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1989.
2. In conformità dell'articolo 3 della decisione 89/688/CEE del Consiglio³, la Commissione ha presentato il 24 novembre 1999 una relazione al Consiglio, allo scopo di verificare il regime comunitario dei "dazi di mare" dalla sua entrata in vigore. Essa constata che i quattro DOM si trovano, in qualità di regioni ultraperiferiche, in una situazione socioeconomica molto più fragile del resto dell'Unione europea. Essa sottolinea l'importanza dell'imposta "dazi di mare" e delle esenzioni a favore della produzione locale e identifica i seguenti elementi. Il regime dei "dazi di mare" offre alle collettività locali i mezzi per aiutare i settori di attività minacciati a mantenersi in un contesto economico sfavorevole nonché risorse che permettono loro di sostenere lo sviluppo economico e sociale di ciascuna regione, a complemento delle politiche comunitarie, e di mantenere un certo livello nei settori dell'istruzione e della salute. Nella stessa relazione, la Commissione ricorda nondimeno i criteri fissati dalla Corte europea di giustizia relativi alle esenzioni dall'imposta "dazi di mare", in base ai quali le esenzioni devono essere necessarie, proporzionali e precisamente determinate.
3. L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vigore dal 1° maggio 1999, sostituisce l'articolo 227, paragrafo 2, su cui era fondata la decisione del Consiglio del 1989. Esso costituisce il quadro giuridico applicabile alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, che permette di adottare misure intese a compensare i loro handicap permanenti. La specificità delle regioni ultraperiferiche, tra cui figurano i DOM, è pertanto riconosciuta dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE. Tali disposizioni definiscono l'ambito di applicabilità delle norme a queste regioni. Anche se le disposizioni del trattato CE si applicano a tali regioni⁴, occorre pertanto tenere conto della loro situazione socioeconomica strutturale. I fattori aggravanti identificati dal trattato sono la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni

¹ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 46.

² Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 19.07.2002, pag. 9697.

³ COM(1999)621 def.

⁴ In materia di trattamento fiscale, si è deciso di non applicare una serie di disposizioni di diritto derivato del trattato CE a taluni territori, tra i quali figurano i dipartimenti francesi d'oltremare. Ciò vale per esempio, in particolare, per il regime comune di IVA stabilito in forza della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e per il regime delle accise previsto dalla direttiva del Consiglio 92/12/CEE du 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli di prodotti soggetti ad accisa.

prodotti. Si è inoltre disposto che la persistenza e il cumulo di questi fattori recano grave danno allo sviluppo di queste regioni. Su tale base, si chiede al Consiglio di adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato CE a queste regioni. Si possono in particolare adottare misure specifiche nel settore della politica fiscale. Esse devono tenere conto delle caratteristiche e dei condizionamenti specifici di tali regioni, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordine giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Le nuove misure fiscali applicabili ai DOM devono inserirsi in questo ambito.

4. Varie prese di posizione adottate dai successivi Consigli europei⁵, dal Parlamento europeo⁶, dal Comitato delle regioni⁷, e dal Comitato economico e sociale⁸ mettono in evidenza le caratteristiche di queste regioni, insistendo sui loro handicap e sulla necessità di adottare le misure specifiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, destinate a compensare tali handicap e sollecitano la Commissione a proporre senza indugi le misure in questione.
5. In una relazione adottata il 13 marzo 2000⁹, la Commissione ha identificato una serie di misure specifiche. Per quanto riguarda il comparto fiscale, la relazione indica che, in materia di imposizione fiscale, l'articolo 299, paragrafo 2 autorizza misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, da esaminare sulla base delle domande presentate dagli Stati membri interessati. La relazione della Commissione attira inoltre l'attenzione sull'opportunità di individuare in ciascun caso gli strumenti più adatti agli obiettivi di sviluppo regionale e di sostegno a favore di queste regioni, anche attraverso misure fiscali di deroga, la cui applicazione potrebbe anche essere di lunga durata.
6. Il 12 marzo 2002, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di proroga del dispositivo di esenzione dall'imposta "dazi di mare" per una durata di dieci anni. La domanda non precisava i beni ammessi a beneficiare dell'esenzione nel futuro regime o le imposte differenziate da applicare ai prodotti locali e a quelli non provenienti dal territorio né le giustificazioni di tali esenzioni e imposte differenziate rispetto agli handicap che ipotecano lo sviluppo dei DOM. La Commissione ha comunicato alle autorità francesi che tali informazioni erano necessarie per poter

⁵ Paragrafo 38 delle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999, paragrafo 59 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 24 marzo 2000, paragrafo 53 delle conclusioni del Consiglio europeo di Feira del 20 giugno 2000, conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8, e 9 dicembre 2000, conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002.

⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 1997 relativa ai problemi di sviluppo delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (GU C150 del 19.05.1997, pag.62).

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2000 sulla relazione della Commissione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (GU C 197 del 12.07.01, pag.197).

⁷ Parere del Comitato delle regioni del 13 dicembre 2000 sul tema "La problematica delle regioni ultraperiferiche in rapporto all'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2 (GU C 144 du 16.05.01,pag.11).

⁸ Parere n. 682 del 29 maggio 2002 del Comitato economico e sociale sulla "strategia futura per le regioni ultraperiferiche".

⁹ Relazione della Commissione del 13 marzo 2000 sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2: le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea (COM (2000) 147 def.).

elaborare una proposta di decisione del Consiglio conforme alle esigenze dell'articolo 299, paragrafo 2. In tali condizioni, la Commissione ha presentato il 28 agosto 2002¹⁰ una proposta di decisione del Consiglio che proroga per la durata di un anno, fino a fine 2003, la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1989. La proposta è stata adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2002 (decisione del Consiglio 2002/973/CE¹¹).

7. La Francia ha presentato, il 14 aprile 2003, una nuova domanda alla Commissione, che risponde alle menzionate esigenze. Essa contiene, in particolare, per ciascun DOM, un elenco di prodotti, per i quali la Francia chiede di essere autorizzata ad applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" a favore della produzione locale, con un'aliquota di imposizione differenziata massima, da applicare, a seconda che si tratti o meno di prodotti locali, di 10, 20, 30 o 50 punti percentuali. Le autorità francesi hanno chiesto che la decisione del Consiglio copra un periodo di 15 anni e che ogni tre anni si riesamini la necessità di adattare il regime. L'aliquota differenziata di 10 punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti di base e ai prodotti per i quali è stato raggiunto un relativo equilibrio tra la produzione locale e la produzione esterna. L'aliquota differenziata di 20 punti percentuali riguarderà in particolare i prodotti che richiedono grossi investimenti che incidono sui costi di produzione dei prodotti locali destinati ad un mercato limitato. L'aliquota di 30 punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti fabbricati da imprese di grandi dimensioni e ai prodotti particolarmente sensibili, rispetto alle importazioni provenienti dai paesi limitrofi dei DOM. L'aliquota di 50 punti percentuali sarà applicabile, in Guyana e nella Riunione, agli alcoli e, in particolare, al rhum. La domanda francese sollecita misure complementari quali la possibilità di non esigere il pagamento dell'imposta "dazi di mare" sui prodotti locali fabbricati da imprese con una cifra di affari annua inferiore a 550 000 euro, di applicare una riduzione del 15% sulla base imponibile dell'imposta "dazi di mare" ai prodotti locali e, per quanto riguarda le autorità locali, di adottare misure di urgenza per adeguare l'elenco di prodotti ammessi a beneficiare di un'imposizione differenziata "dazi di mare".
8. La Commissione ha valutato questa domanda, tenuto conto dell'importanza degli handicap che ipotecano le attività di produzione industriale dei DOM, handicap che l'imposizione differenziata mira a compensare. A tal fine, tra maggio e fine settembre 2003, si sono avuti vari scambi di lettere tra le autorità francesi e i servizi della Commissione e si sono organizzate varie riunioni di lavoro, principalmente per ottenere la giustificazione e la quantificazione in termini di costi di produzione, degli handicap che ipotecano lo sviluppo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.
9. Come menzionato nell'articolo 299, paragrafo 2, i principali handicap che ipotecano lo sviluppo dei DOM sono costituiti dai seguenti elementi: la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti. Tre dei quattro DOM sono situati a 7 000 km dalla Francia metropolitana e l'ultimo, la Riunione, a circa 9 000 km. Delle sette regioni

¹⁰ COM(2002)473 def.

¹¹ GUL 337 del 13.12.2002, pag. 83.

ultraperiferiche, i quattro DOM sono di gran lunga i territori più lontani dal continente europeo che fanno parte della Comunità. Il fatto poi che essi siano esposti di tanto in tanto a rischi naturali quali i cicloni, l'attività vulcanica o i terremoti dev'essere anch'esso tenuto in debito conto.

10. La menzionata lontananza ostacola in maniera significativa la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza da taluni mezzi di trasporto, aereo e marittimo, è aggravata dal fatto che essi non sono del tutto liberalizzati. I costi di produzione ne risultano inevitabilmente aumentati poiché si tratta di mezzi di trasporto meno efficaci e più onerosi della strada, la ferrovia o le reti transeuropee.
11. Oltre alla lontananza, i costi di produzione più elevati derivano anche dalla dipendenza dalle materie prime e dall'energia, dall'obbligo a costituire stock e dalle difficoltà di approvvigionamento in attrezzature di produzione.
12. La modesta dimensione del mercato locale, abbinata al carattere poco sviluppato dell'attività di esportazione, tenuto conto del basso potere di acquisto negli Stati della regione, porta a mantenere settori di produzione diversificati ma di volume limitato per rispondere alle esigenze di un mercato di dimensioni ridotte, il che diminuisce le possibilità di realizzare economie di scala. "L'esportazione" dei prodotti locali dei DOM verso la Francia metropolitana o altri Stati membri della Comunità è difficile poiché i costi di trasporto aumentano il costo di tali prodotti e dunque la loro competitività. La fragilità del mercato locale genera d'altronde stock eccessivi che ipotecano anch'essi la competitività delle imprese.
13. La necessità di creare gruppi specializzati di manutenzione, formati in maniera adeguata e capaci di intervenire rapidamente, e la quasi impossibilità di ricorrere al subappalto aumentano gli oneri delle imprese e incidono di conseguenza sulla loro competitività.
14. Tutti questi elementi mostrano che le imprese dei DOM devono far fronte a condizionamenti organizzativi che non incidono sulle imprese dell'Europa continentale e si traducono, per quanto riguarda il prezzo dei prodotti locali, in un aumento dei loro costi di produzione.
15. I prodotti provenienti dai DOM soffrono inoltre dell'handicap di presentare costi di produzione europei che rendono i prodotti locali, in particolare quelli agricoli, difficilmente competitivi rispetto ai prodotti ottenuti nei paesi limitrofi a prezzo di manodopera di molto inferiore.
16. Per tali ragioni, in assenza di misure specifiche, i prodotti locali non possono pertanto essere competitivi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, che non soffrono di tali handicap, e ciò pur tenendo conto delle spese di trasporto per istradare questi prodotti verso i DOM. Quest'assenza di competitività dei prodotti locali comporta l'impossibilità di mantenere una produzione locale, con conseguenti ripercussioni dannose in materia di occupazione della popolazione che vive nei DOM.
17. La domanda francese è stata esaminata tenuto conto dei criteri di proporzionalità, allo scopo di verificare globalmente che l'applicazione delle aliquote differenziate di imposizione chiesta dalle autorità francesi non porti a superare in maniera

significativa, in termini di costi di produzione, gli handicap che pesano sui prodotti locali, rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.

18. Tenuto conto di tutti questi elementi, la Commissione propone pertanto di autorizzare l'introduzione di un'imposta applicabile ad un elenco di prodotti ammessi a beneficiare di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali dei DOM. Occorre redigere un elenco di prodotti, differente per ciascun DOM, poiché sia i prodotti locali che gli handicap sono differenti in ciascun dipartimento d'oltremare.
19. Entro i limiti dell'imposizione differenziata massima autorizzata, la responsabilità dell'introduzione di un'imposizione differenziata dei prodotti soggetti all'imposta "dazi di mare" incomberà alle autorità regionali e nazionali: le aliquote fissate nel quadro comunitario costituiranno dei massimali e le autorità nazionali e regionali potranno, entro tali limiti, modulare le aliquote applicabili, per assicurare il sostegno necessario alla produzione locale dei DOM. Lo stesso vale per la possibilità di esonerare i prodotti locali: le esenzioni potranno essere totali per taluni prodotti, ma soltanto parziali per altri.
20. Occorre tuttavia combinare le esigenze di cui agli articoli 299, paragrafo 2, e 90 del trattato con il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ciò presuppone, pertanto, di limitarsi alle misure strettamente necessarie e proporzionali agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli handicap dell'ultraperifericità. Il campo di applicazione del quadro comunitario è dunque costituito da un elenco di prodotti sensibili, per i quali si è potuto giustificare che, qualora i medesimi siano prodotti locali, i loro costi di produzione sono sensibilmente superiori al costo di produzione di prodotti simili provenienti dall'esterno. Come già indicato, è opportuno tuttavia determinare il livello di imposizione, per assicurarsi che l'imposizione differenziata "dazi di mare" miri unicamente a compensare gli handicap e non trasformi questa imposta in una vera arma protezionistica. Analogamente, la coerenza con il diritto comunitario porta a scartare l'applicazione di un'imposizione differenziata sui prodotti agricoli destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli e che sono ammessi al beneficio degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1452/2001 del 28 giugno 2001 e, in particolare, del regime specifico di approvvigionamento, per non annullare gli effetti della concessione di sovvenzioni o esenzioni dai dazi doganali, con un'imposizione "dazi di mare". Un'imposizione differenziata potrà per contro essere applicata ai prodotti che non beneficino di tali aiuti in quanto destinati ad essere messi direttamente in consumo. .
21. I prodotti eventualmente ammessi al beneficio di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali dei DOM sono suddivisi in 3 categorie, in funzione dell'importanza dell'aliquota d'imposizione differenziata, di 10, 20 o 30 punti percentuali. Non è stato possibile alla Commissione proporre un'aliquota d'imposizione differenziata di 50 punti percentuali per gli alcoli.
22. Per la produzione locale, tuttavia, che beneficia unicamente di un'esenzione parziale dall'imposta, si prevede che, qualora i debitori dell'imposta legalmente dovuta sulla produzione locale realizzino una cifra d'affari annua inferiore a 550 000 euro, le differenze possano superare le aliquote massime d'imposta differenziata. Ciò permetterà pertanto di esonerare i debitori dal pagamento dell'imposta e ridurre i loro obblighi. Questa disposizione non deve tuttavia avere come effetto di maggiorare i

massimali di cui al paragrafo 2 di oltre 5 punti percentuali. Per un prodotto, per esempio, con un'aliquota d'imposta differenziata di 10 punti percentuali, se ai beni prodotti nei DOM è applicata un'aliquota d'imposta "dazi di mare" del 5%, a quelli provenienti dall'esterno, sarà applicabile un'aliquota d'imposta "dazi di mare" del 15%. Se le imprese, con una cifra di affari annua inferiore a 550 000 euro, sono esentate dall'imposta "dazi di mare" per i prodotti locali, l'aliquota massima d'imposizione differenziata sarà pertanto di $10+5 = 15$ punti percentuali, per i prodotti fabbricati da tali imprese, e di 10 punti percentuali, per i prodotti fabbricati dalle imprese con una cifra di affari superiore a 550 000 euro.

23. Per quanto riguarda i prodotti non interessati dalla decisione, le autorità nazionali o regionali mantengono nondimeno la possibilità di applicare a tali prodotti l'imposta "dazi di mare", sempre che l'imposizione si applichi esattamente alle stesse condizioni alla produzione locale e ai prodotti provenienti dall'esterno. Questa situazione non si verifica se si prevede di ridurre la base imponibile, unicamente a favore della produzione locale. Tuttavia, analogamente ai casi in cui è autorizzata un'imposizione differenziata, l'esenzione delle imprese, con una cifra d'affari inferiore a 550 000 euro, dall'imposta "dazi di mare" sui prodotti locali potrà portare in questo caso all'applicazione di un'imposizione differenziata che potrà raggiungere un massimale di cinque punti percentuali.
24. Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico dei DOM, già esposti nella decisione del 1989, sono confermati dalle esigenze di finalità dell'imposta e della destinazione delle entrate provenienti dall'imposta "dazi di mare". L'integrazione delle risorse provenienti da questa imposta tra quelle del regime economico e fiscale dei DOM e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo economico e sociale dei DOM, tramite il contributo alla promozione delle attività locali, costituisce un obbligo a norma di legge.
25. Per accelerare la procedura in talune circostanze che richiedono una decisione urgente, si prevede che il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotti le misure necessarie all'applicazione della presente decisione. Malgrado il carattere limitato di questi adeguamenti, tali misure riguardano l'elenco dei prodotti o l'importo delle esenzioni totali o parziali dall'imposta applicabili. Ciò giustifica il fatto che il Consiglio disponga del diritto ad esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dall'articolo 202 del trattato CE. Tale disposizione deve permettere di accelerare il processo di aggiornamento della decisione del Consiglio, in particolare in caso di comparsa di nuove produzioni locali in uno dei DOM. Questa procedura accelerata è finalizzata inoltre ad agevolare l'adozione delle misure urgenti che si sono rese necessarie a seguito di pratiche commerciali sleali. In situazioni siffatte, la Commissione non esiterà a proporre per esempio al Consiglio, su richiesta delle autorità nazionali, le misure urgenti che si rendessero necessarie.
26. La durata del regime è stabilita a dieci anni. Non è possibile prevedere una durata più lunga, come auspicato dalle autorità francesi. Questa durata di dieci anni corrisponde d'altronde alla durata più lunga ammessa per le misure di deroga adottate sulla base dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE. Una valutazione del regime proposto risulta tuttavia necessaria alla scadenza di un periodo di cinque anni. Le autorità francesi dovranno pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2007, una relazione relativa all'applicazione del regime di cui all'articolo 1, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al

mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli handicap che ipotecano lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche. Su tale base, il campo di applicazione e le esenzioni autorizzate in forza delle norme comunitarie saranno, se del caso, rivedute.

27. Per assicurare una continuità con il regime previsto dalle precedenti decisioni del Consiglio 89/688/CEE del 22 dicembre 1989 e 2002/973/CE del 10 dicembre 2002, la precedente decisione sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2004. Tuttavia, tenuto conto del termine necessario alle autorità francesi per fornire le giustificazioni richieste a sostegno della loro domanda, in particolare per quanto riguarda gli elenchi di prodotti, per i quali esse hanno manifestato l'intenzione di applicare un'imposizione differenziata, e l'importanza dell'imposizione differenziata che esse intendono applicare, risulta necessario adeguare le modalità di entrata in vigore della decisione, per permettere alle dette autorità di applicare, nel quadro di una legge nazionale, il contenuto della decisione del Consiglio. Si propone pertanto, da un lato, di prevedere che le disposizioni della decisione, relative ai prodotti ammessi a beneficiare di un'imposta differenziata e all'adozione delle misure necessarie all'applicazione della decisione, prendano effetto soltanto al 1° luglio 2004 e, dall'altro, di prorogare l'applicazione della decisione 89/688/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1989 fino a tale data, per un periodo cioè di sei mesi.
28. La presente proposta non riguarda le disposizioni del trattato relative al controllo degli aiuti di Stato.

Osservazioni sugli articoli

Articolo 1

Il paragrafo 1 di questo articolo autorizza le autorità francesi ad applicare, fino al 31 dicembre 2013 (cioè per 10 anni), esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" a favore dei prodotti locali dei DOM, di cui all'allegato.

Il paragrafo 2 definisce le aliquote massime d'imposizione differenziata autorizzate tra i prodotti locali e i prodotti provenienti dall'esterno. Tali aliquote massime sono, a seconda delle categorie di beni indicate nell'allegato, di 10, 20 o 30 punti percentuali.

Il paragrafo 3 dispone, per i prodotti beneficiari unicamente di un'esenzione parziale dall'imposta, che l'aliquota massima d'imposizione differenziata possa essere superata, quando i debitori dell'imposta dovuta a norma di legge siano imprese con una cifra d'affari annua inferiore a 550 000 euro e le medesime siano di fatto esonerate dall'imposta. Quest'aliquota supplementare d'imposizione differenziata non può tuttavia essere superiore a 5 punti percentuali.

Il paragrafo 4 dispone, per i prodotti che non figurano nell'allegato e per i quali non dovrebbe esistere alcuna imposta differenziata, che l'esenzione delle piccole imprese, di cui al paragrafo 3, porti ad applicare un'imposizione differenziata. Quest'aliquota d'imposizione differenziata non può tuttavia essere superiore a 5 punti percentuali.

Articolo 2

L'articolo mira ad escludere l'applicazione di un'imposizione differenziata ai prodotti agricoli, destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli, che beneficiano degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001 del 28 giugno 2001, e in particolare del regime specifico di approvvigionamento, in forma di sovvenzioni o esenzioni da dazi doganali.

Articolo 3

L'articolo dispone che le misure di applicazione degli articoli 1 e 2 siano di competenza del Consiglio, che statuisce a maggioranza qualificata.

Articolo 4

L'articolo sottolinea innanzi tutto l'obbligo per le autorità francesi di notificare immediatamente alla Commissione i regimi dei "dazi di mare", per i quali si prevede un'imposizione differenziata dei prodotti. Esso prevede inoltre la possibilità di adeguare il quadro comunitario alla scadenza di un periodo di cinque anni tramite una proposta della Commissione da sottoporre al Consiglio, sulla base di una relazione di valutazione che le autorità francesi sono tenute a trasmettere alla medesima, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali.

Articolo 5

L'articolo dispone le misure di entrata in vigore e di applicabilità. È importante evitare qualsiasi discontinuità con il regime attuale. Esso prevede che la data di entrata in vigore della decisione sia stabilita al 1° gennaio 2004. Per permettere tuttavia alle autorità francesi di porre in atto, nel quadro di una legge nazionale, la decisione del Consiglio, il paragrafo 2 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 prendano effetto soltanto al 1° luglio 2004. Per evitare un vuoto giuridico, il paragrafo 3 dispone di prorogare fino a questa data, per un periodo di sei mesi, l'applicazione della decisione 89/688/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1989.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare e che
proroga la decisione 89/688/CEE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹²,

visto il parere del Parlamento europeo¹³,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, le disposizioni del medesimo si applicano alle regioni ultraperiferiche e dunque ai dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), tenuto conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, nonché della persistenza e del cumulo di tali fattori che recano grave danno al loro sviluppo. Questa disposizione del trattato riprende direttamente le precedenti misure adottate a favore delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda i DOM, dalla decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom)¹⁴.
- (2) La decisione 89/688/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1989¹⁵, relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare, dispone all'articolo 2, paragrafo 3 che, tenuto conto dei condizionamenti particolari dei DOM, si possono autorizzare esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" a favore delle produzioni locali per un periodo che non superi dieci anni dall'introduzione dell'imposta. Questo periodo scadeva di massima il 31 dicembre 2002 poiché l'imposta è stata introdotta il 1° gennaio 1993.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/688/CEE, la Commissione doveva presentare una relazione sull'applicazione del regime, allo scopo di verificare

¹² GU C del , pag. .

¹³ GU C del , pag. .

¹⁴ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

¹⁵ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2002/973/CE (GU L 337 del 31.12.2002, pag. 83).

l'incidenza e l'eventuale necessità di mantenere la possibilità di esenzioni. Nella relazione trasmessa al Consiglio il 24 novembre 1999¹⁶, la Commissione constata che i quattro DOM si trovano, in qualità di regioni ultraperiferiche in una situazione economica e sociale molto più fragile del resto della Comunità e sottolinea, tenuto conto dello sviluppo socioeconomico di tali regioni, l'importanza dell'imposta "dazi di mare" e delle esenzioni da tale imposta a favore della produzione locale.

- (4) Secondo la relazione della Commissione del 14 marzo 2000¹⁷, relativa alle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, questo articolo dev'essere posto in atto nell'ambito di un partenariato con gli Stati membri interessati, sulla base delle domande circostanziate da essi formulate.
- (5) Il 12 marzo 2002 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di proroga del dispositivo di esenzione dall'imposta "dazi di mare" per una durata di dieci anni. La domanda non precisava i beni ammessi a beneficiare dell'esenzione nel futuro regime o le aliquote differenziate d'imposta da applicare ai prodotti locali e a quelli non provenienti dal territorio né le giustificazioni di tali esenzioni ed aliquote differenziate d'imposta rispetto agli handicap che ipotecano lo sviluppo dei DOM. In tali condizioni, per evitare un vuoto giuridico creato dall'assenza di una domanda esauriente, la durata di applicazione della decisione 89/688/CEE è stata prorogata di un anno dalla decisione 2002/973/CE.
- (6) La Francia ha presentato, il 14 aprile 2003, alla Commissione una nuova domanda che risponde alle menzionate esigenze. Nella domanda, le autorità francesi hanno chiesto che la decisione del Consiglio copra un periodo di quindici anni e che ogni tre anni si riesamini la necessità di adattare il regime. La domanda sollecita l'applicazione di un'imposizione differenziata dei "dazi di mare" che permetta di gravare in maniera più significativa i prodotti provenienti dall'esterno dei DOM, rispetto alla produzione locale dei DOM. L'aliquota differenziata di dieci punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti di base e ai prodotti per i quali è stato raggiunto un relativo equilibrio tra la produzione locale e la produzione esterna. L'aliquota differenziata di venti punti percentuali riguarderà in particolare i prodotti che richiedono grossi investimenti che incidono sui costi di produzione dei prodotti locali destinati ad un mercato limitato. L'aliquota di trenta punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti fabbricati da imprese di grandi dimensioni e ai prodotti particolarmente sensibili, rispetto alle importazioni provenienti dai paesi limitrofi dei DOM. L'aliquota di cinquanta punti percentuali sarà applicabile, in Guyana e nella Riunione, agli alcoli e, in particolare, al rum. La domanda francese sollecita misure complementari quali la possibilità di non esigere il pagamento dell'imposta "dazi di mare" sui prodotti locali fabbricati dalle imprese, con una cifra di affari annua inferiore a 550 000 euro, di applicare una riduzione del 15% sulla base imponibile dell'imposta "dazi di mare" ai prodotti locali e, per quanto riguarda le autorità locali, di adottare misure di urgenza per adeguare l'elenco di prodotti ammessi a beneficiare di un'imposizione differenziata "dazi di mare".

¹⁶ COM(1999)621 def.

¹⁷ COM(2000)147 def.

- (7) La Commissione ha valutato questa domanda tenuto conto dell'importanza degli handicap che ipotecano le attività di produzione industriale dei DOM. Come menzionato nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, i principali handicap sono costituiti dai seguenti elementi: la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti. Il fatto poi che essi siano esposti di tanto in tanto a rischi naturali quali i cicloni, l'attività vulcanica o i terremoti dev'essere anch'esso tenuto in debito conto.
- (8) La lontananza ostacola la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza nei confronti di taluni mezzi di trasporto, il trasporto aereo e marittimo, è aggravata dal fatto che essi non sono del tutto liberalizzati. I costi di produzione ne risultano aumentati poiché si tratta di mezzi di trasporto meno efficaci e più onerosi della strada, la ferrovia o le reti transeuropee.
- (9) Oltre alla lontananza, i costi di produzione più elevati derivano anche dalla dipendenza dalle materie prime e dall'energia, dall'obbligo a costituire stock e dalle difficoltà di approvvigionamento in attrezzature di produzione.
- (10) La modesta dimensione del mercato locale, abbinata al carattere poco sviluppato dell'attività di esportazione, tenuto conto del basso potere di acquisto negli Stati della regione, porta a mantenere settori di produzione diversificati ma di volume limitato per rispondere alle esigenze di un mercato di dimensioni ridotte, il che diminuisce le possibilità di realizzare economie di scala. "L'esportazione" dei prodotti locali dei DOM verso la Francia metropolitana o altri Stati membri è difficile poiché i costi di trasporto aumentano il costo di tali prodotti e dunque la loro competitività. La fragilità del mercato locale genera d'altronde stock eccessivi che ipotecano anch'essi la competitività delle imprese.
- (11) La necessità di creare gruppi specializzati di manutenzione, formati in maniera adeguata e capaci di intervenire rapidamente, e la quasi impossibilità di ricorrere al subappalto aumentano gli oneri delle imprese e incidono di conseguenza sulla loro competitività.
- (12) Tutti questi handicap si traducono finanziariamente in un aumento dei costi di produzione dei prodotti locali che, in assenza di misure specifiche, non possono pertanto essere competitivi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, che non soffrono di tali handicap, e ciò pur tenendo conto delle spese di trasporto per istradare tali prodotti verso i DOM. Quest'assenza di competitività dei prodotti locali comporta l'impossibilità di mantenere una produzione locale, con conseguenti ripercussioni dannose in materia di occupazione della popolazione che vive nei DOM.
- (13) I prodotti provenienti dai DOM soffrono inoltre dell'handicap di presentare costi di produzione europei che rendono i prodotti locali, in particolare quelli agricoli, difficilmente competitivi rispetto a quelli prodotti nei paesi limitrofi a prezzo di manodopera di molto inferiore.
- (14) La domanda francese è stata esaminata tenuto conto dei principi di proporzionalità, allo scopo di verificare globalmente che l'applicazione delle aliquote differenziate di imposizione chiesta dalle autorità francesi non porti a superare in maniera significativa, in termini di costi di produzione, gli handicap che pesano sui prodotti locali, rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.

- (15) Tenuto conto di tutti questi elementi, è opportuno pertanto autorizzare l'introduzione di un'imposta applicabile ad un elenco di prodotti ammessi a beneficiare di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali dei DOM. Questa imposizione differenziata ha per effetto di ristabilire la competitività delle produzioni locali e permettere così il mantenimento di attività che creano posti di lavoro nei DOM. Occorre redigere un elenco di prodotti, differente per ciascun DOM, poiché i prodotti locali sono differenti in ciascun dipartimento d'oltremare.
- (16) Occorre tuttavia combinare le esigenze di cui agli articoli 299, paragrafo 2, e 90 del trattato con il rispetto della coerenza del diritto comunitario e del mercato interno. Ciò presuppone, pertanto, di limitarsi alle misure strettamente necessarie e proporzionali agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli handicap dell'ultraperifericità. Il campo di applicazione del quadro comunitario è dunque costituito da un elenco di prodotti sensibili, per i quali si è potuto giustificare che, qualora essi siano prodotti locali, i loro costi sono sensibilmente superiori al costo di prodotti simili provenienti dall'esterno. Il livello di imposizione dev'essere tuttavia adattato, per assicurarci che l'imposizione differenziata "dazi di mare" miri unicamente a compensare gli handicap e non trasformi questa imposta in un'arma protezionistica, rimettendo in causa i principi di funzionamento del mercato interno. Analogamente, la coerenza con il diritto comunitario porta a scartare l'applicazione di un'imposizione differenziata sui prodotti agricoli destinati alla trasformazione o ad essere utilizzati in quanto fattori di produzione agricoli e che sono ammessi al beneficio degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) 1452/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore dei DOM per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)¹⁸ e, in particolare, del regime specifico di approvvigionamento.
- (17) I prodotti eventualmente ammessi al beneficio di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali dei DOM sono suddivisi in tre categorie, in funzione dell'importanza dell'aliquota d'imposizione differenziata autorizzata, di dieci, venti o trenta punti percentuali.
- (18) I produttori locali con una cifra di affari inferiore a 550 000 euro devono tuttavia poter essere esonerati dal pagamento dell'imposta. A tale effetto, qualora i prodotti da essi fabbricati beneficino unicamente di un'esenzione parziale dall'imposta, occorre che le differenze possano superare le aliquote massime d'imposta differenziata autorizzate. Questa disposizione non deve tuttavia avere come effetto di maggiorare i massimali previsti di oltre cinque punti percentuali.
- (19) Analogamente, è opportuno prevedere che la menzionata esenzione dai "dazi di mare" a favore delle imprese, con una cifra di affari annua inferiore a 550 000 euro, per i prodotti locali che non figurano nell'allegato, possa portare all'applicazione, per tali prodotti, di un'imposta differenziata, a seconda che si tratti o meno di prodotti locali. Come nel caso precedente, questa imposta differenziata non dovrà essere superiore a cinque punti percentuali.

¹⁸ GUL 198 del 21.7.2001, pag. 11.

- (20) Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico dei DOM, già esposti nella decisione 1989/688/CEE, sono confermati dalle esigenze di finalità dell'imposta e della destinazione delle entrate provenienti dall'imposta "dazi di mare". L'integrazione delle risorse provenienti da questa imposta tra quelle del regime economico e fiscale dei DOM e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo economico e sociale dei DOM, tramite il contributo alla promozione delle attività locali, costituiscono un obbligo a norma di legge.
- (21) Per accelerare la procedura in taluni circostanze che richiedono una decisione urgente, occorre che il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa adottare le misure necessarie all'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'attualizzazione degli elenchi di prodotti di cui all'allegato, a motivo della comparsa di nuove produzioni nei DOM, ovvero l'adozione di misure urgenti in caso di compromissione di una produzione locale a motivo di talune pratiche commerciali. Malgrado il carattere limitato di questi adeguamenti, non si può escludere, in taluni casi, l'eventualità di un'incidenza finanziaria importante per i beneficiari delle entrate provenienti dall'imposta "dazi di mare". Tali misure riguardano inoltre l'elenco dei prodotti o l'importo delle esenzioni totali o parziali dall'imposta. Queste due ragioni giustificano il fatto che il Consiglio disponga del diritto ad esercitare le competenze di esecuzione della presente decisione.
- (22) È opportuno che la Francia comunichi alla Commissione tutti i regimi adottati a norma della presente decisione.
- (23) La durata del regime è stabilita a dieci anni. Una valutazione del regime proposto risulta tuttavia necessaria alla scadenza di un periodo di cinque anni. Le autorità francesi devono pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2007, una relazione relativa all'applicazione del regime autorizzato, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli handicap che ipotечноano la situazione dei DOM. Gli elenchi di prodotti e le esenzioni autorizzate saranno, se del caso, rivedute su tale base.
- (24) Per assicurare una continuità con il regime previsto dalle decisioni 89/688/CEE e 2002/973/CE, la presente decisione sarà applicata a partire dal 1° gennaio 2004. Per permettere tuttavia alle autorità francesi di porre in atto, nel quadro di una legge nazionale, il contenuto della presente decisione, occorre prevedere che le disposizioni della decisione relative ai prodotti eventualmente ammessi a beneficiare di un'imposta differenziata e all'adozione delle misure necessarie all'applicazione della decisione prendano effetto soltanto il 1° luglio 2004. Per evitare d'altronde un vuoto giuridico è opportuno prorogare l'applicazione della decisione 89/688/CEE fino al 30 giugno 2004.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità francesi sono autorizzate, fino al 31 dicembre 2013, ad applicare ai prodotti locali dei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione, di cui all'allegato, esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare".

Tali esenzioni devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale dei DOM, tenuto conto del suo quadro comunitario e contribuire alla promozione delle attività locali, senza per questo alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

2. Rispetto alle aliquote d'imposta applicate ai prodotti simili che non provengono dai DOM, l'applicazione delle esenzioni totali o parziali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:
 - (a) dieci punti percentuali per i prodotti di cui alla parte A dell'allegato,
 - (b) venti punti percentuali per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato,
 - (c) trenta punti percentuali per i prodotti di cui alla parte C dell'allegato.
3. Per permettere alle autorità francesi di esonerare i prodotti locali fabbricati da un operatore con una cifra di affari annua inferiore a 550 000 euro, le aliquote d'imposta differenziata di cui al paragrafo 2 possono essere maggiorate di un massimo di cinque punti percentuali.
4. Per i prodotti locali fabbricati da un operatore di cui al paragrafo 3, che non figurano nell'allegato, le autorità francesi possono nondimeno applicare un'imposta differenziata allo scopo di esonerarli. Questa imposizione differenziata non può tuttavia essere superiore a cinque punti percentuali.

Articolo 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti locali, ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Articolo 3

Il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'applicazione degli articoli 1 e 2, in particolare per quanto riguarda l'attualizzazione degli elenchi di prodotti di cui all'allegato, a motivo della comparsa di nuove produzioni nei DOM, ovvero l'adozione di misure urgenti in caso di compromissione di una produzione locale a motivo di talune pratiche commerciali.

Articolo 4

La Francia comunica immediatamente alla Commissione i regimi di cui all'articolo 1.

Le autorità francesi presentano alla Commissione, al più tardi il 31 dicembre 2007, una relazione relativa all'applicazione del regime di cui all'articolo 1, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli handicap che ipotecano lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche.

Sulla base della presente relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione comprendente un'analisi economica e sociale esauriente e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La decisione 89/688/CEE è prorogata fino al 30 giugno 2004.

Articolo 6

Gli articoli da 1 a 4 sono applicabili dal 1°luglio 2004.

L'articolo 5 è applicabile dal 1°gennaio 2004.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune.¹⁹

1. Dipartimento della Guadalupa

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 eccetto 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 eccetto 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 eccetto 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 et 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 eccetto 4409 20, 4415 20, 4818 eccetto 4818 10, 4818 20 et 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18, 8903 99.

2. Dipartimento della Guyana.

3824 50, 6810 11.

3. Dipartimento della Martinica

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 eccetto 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 eccetto 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 20, 4418 eccetto 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471, 8903 99.

4. Dipartimento della Riunione

0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 eccetto 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 et 1902 40, 1904, 2001, 2005 eccetto 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 eccetto 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 et 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 eccetto 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 48 11, 48 18 eccetto 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 eccetto 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 et 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 eccetto 9406 00, 9506.

¹⁹ Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione del 6 dicembre 2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune²⁰

1. Dipartimento della Guadalupa

0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404, 9406.

2. Dipartimento della Guyana

0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90, 7610 90.

3. Dipartimento della Martinica

0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 eccetto 3808 90, 3809 eccetto 3809 91, 3820 eccetto 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 et 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60, 9406.

4. Dipartimento della Riunione

0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404, 9406 00.

²⁰ Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione del 6 dicembre 2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

C. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune²¹

1. Dipartimento della Guadalupa

0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 71 13, 71 14, 71 15, 71 17, 90 01 40.

2. Dipartimento della Guyana

2208 40, 4403 49, 4407 29.

3. Dipartimento della Martinica

0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40.

4. Dipartimento della Riunione

2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117, 8521.

²¹ Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 della Commissione del 6 dicembre 2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

SCHEDA FINANZIARIA	
	DATA: 2004
1. LINEA DI BILANCIO:	STANZIAMENTI:
2. DENOMINAZIONE DELLA MISURA: Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dell'imposta "dazi di mare" applicabile nei dipartimenti francesi d'oltremare.	
3. BASE GIURIDICA: Articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE.	
4. OBIETTIVI DELLA MISURA: Prorogare e modificare il regime fiscale relativo alle esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare" a favore della produzione locale nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).	
5. INCIDENZA FINANZIARIA Nessuna incidenza finanziaria per il bilancio comunitario.	